

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)

Titolo I Norme generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010.
2. Il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) chiamata mediante procedura ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b) chiamata di professori di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale (ricercatori ex art. 24, comma 3, lett. b), ai sensi dell'art. 24, comma 5;
 - c) chiamata di professori di prima o di seconda fascia mediante procedura ai sensi dell'art. 24, comma 6, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Catania.

Art. 2

Attivazione della procedura di chiamata

1. Ciascuna struttura didattica, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno del personale e delle risorse ad essa assegnate, richiede al Consiglio di amministrazione la copertura di posti di prima e di seconda fascia. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tali proposte, previo parere obbligatorio del Senato accademico, delibera in ordine ai posti da bandire, nonché riguardo alla copertura finanziaria degli stessi.
2. La delibera del consiglio della struttura didattica deve contenere:
 - a) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1;
 - b) la fascia per la quale viene chiesto il posto;
 - c) il relativo settore concorsuale e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) le funzioni che il professore dovrà svolgere;
 - e) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, inscindibile dall'attività di didattica e di ricerca scientifica, la delibera dovrà essere comunicata all'Azienda ospedaliero-universitaria o ad altra azienda sanitaria al fine di garantire lo svolgimento di attività assistenziale da parte del professore di prima o di seconda fascia, indicando al contempo la struttura e le tipologie di esperienze professionali richieste.Nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la delibera dovrà inoltre riportare:
 - l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), della legge 240/2010 e comunque non inferiore a dodici;
 - l'eventuale indicazione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Titolo II

Standard qualitativi per lo svolgimento delle procedure

Art. 3

Valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'entità, la continuità e la qualità della attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto.
2. Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Art. 4

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
 - a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
 - c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca;
 - d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Ferma restando la possibilità di definire un numero massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione per le procedure di cui all'art. 18, comma 1, e all'art. 24, comma 6, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
3. La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) impact factor totale;
 - 4) impact factor medio per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato.

Art. 5

Valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione o con il settore concorsuale, laddove non sia specificato un settore scientifico-disciplinare. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Titolo III

Svolgimento delle procedure

Art. 6

Applicabilità

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le procedure di chiamata previste nel presente regolamento.

Art. 7

Commissioni

1. La commissione è nominata dal rettore, su proposta della struttura didattica che ha richiesto la copertura del ruolo, e la sua composizione è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ateneo. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori conformemente alle determinazioni dell'ANVUR.

2. La commissione è composta da tre professori di ruolo di prima fascia in possesso, all'atto della nomina, della qualificazione necessaria per l'inserimento nelle liste dei professori eleggibili per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010. Almeno due componenti devono essere esterni all'Università di Catania e in servizio presso altri atenei italiani. Il terzo componente, interno o esterno all'Ateneo di Catania, viene indicato dalla struttura didattica. I componenti delle commissioni devono appartenere ad atenei diversi tra loro e devono essere individuati tra i docenti inquadrati nel settore concorsuale a cui si riferisce il bando e in via prioritaria nel settore scientifico-disciplinare corrispondente al predetto settore concorsuale, ove tale settore scientifico-disciplinare sia espressamente indicato nel bando, ovvero, se necessario, ad uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

3. I professori esterni all'Università di Catania sono selezionati a seguito di un sorteggio, effettuato dalla commissione sorteggi dell'Ateneo, nell'ambito di una lista contenente un numero triplo di docenti esterni individuati dalla struttura didattica tra coloro che siano in possesso della qualificazione di cui al comma 2.

4. *Abrogato.*

5. Non possono far parte delle commissioni i docenti componenti di commissioni per le abilitazioni scientifiche nazionali che abbiano abilitato uno dei candidati. I commissari che si trovassero in tale situazione di incompatibilità saranno sostituiti, con atto del rettore, con commissari individuati secondo le modalità previste nei precedenti commi.

6. La commissione individua tra i suoi membri un presidente ed un segretario verbalizzante.
7. La commissione svolge i lavori in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore.

Art. 8 **Termine del procedimento**

1. Le commissioni delle procedure svolte ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 concludono i propri lavori entro quattro mesi dalla nomina. Relativamente alle procedure di cui all'art. 24, comma 5, la commissione conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina.
2. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura effettuata ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'art. 24, comma 6, per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione. Per le procedure di cui all'art. 24, comma 5, il rettore può prorogare il termine di conclusione della procedura per non più di trenta giorni e per una sola volta. Decorsi tali termini, il rettore avvia la procedura per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.
3. Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il rettore restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere alla regolarizzazione.
4. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla commissione. Il rettore, accertata da parte degli uffici la regolarità formale degli atti, dichiara il nominativo individuato dalla commissione. Tale atto è pubblicato nel sito web dell'Ateneo.

Art. 9 **Chiamata del candidato selezionato**

1. All'esito delle procedure, il Consiglio della struttura didattica indicata nel bando, entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto rettorale di cui al precedente art. 8, comma 4, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato.
2. La delibera in ordine alla chiamata deve essere motivata ed è assunta dal Consiglio della struttura didattica a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. Nel caso in cui nel termine di cui al precedente comma 1 la struttura didattica non adotti alcuna delibera ovvero non raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di amministrazione che adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata.
4. Il decreto di immissione nel ruolo dell'Ateneo è sottoscritto dal rettore.
5. Il candidato immesso in ruolo è incardinato nella struttura didattica che ha formulato la proposta di chiamata per un periodo non inferiore a tre anni.

Titolo IV **Copertura mediante procedura di selezione (art. 18, comma 1, legge 240/2010)**

Art. 10 **Procedure di selezione**

1. Successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di amministrazione, la procedura

valutativa è indetta con apposito bando emanato con decreto del rettore e pubblicato nel sito di Ateneo e in quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea; l'avviso del bando è inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero di posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- d) la struttura didattica presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- e) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso in G.U.R.I.;
- f) informazioni dettagliate sui diritti e sui doveri e sulle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- g) il trattamento economico e previdenziale spettante;
- h) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, conformemente all'art.18, comma 1, lett. b), legge 240/2010 e ai sensi del successivo art. 11;
- i) l'indicazione degli standard di valutazione di cui al titolo II del presente regolamento;
- j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
- k) l'eventuale indicazione della lingua straniera per l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- l) le modalità di svolgimento della prova didattica, limitatamente alle selezioni per professore di seconda fascia, ovvero per professore di prima fascia, ove previsto, ai sensi del successivo art. 12, comma 3.
- m) nel caso di candidati per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché le tipologie di esperienze professionali richieste per lo svolgimento di tale attività.

Art. 11

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni possono partecipare:

- a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale o per uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
- c) i professori già in servizio presso altri atenei nella fascia e nel settore concorsuale o in uno dei settori concorsuali compresi nel medesimo macro-settore per i quali viene bandita la selezione;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede l'attivazione della procedura, o con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 12

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La commissione, che opera secondo quanto previsto nel titolo III del presente regolamento, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto; ciò, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati e, per le discipline per le quali è prevista attività assistenziale, dell'esperienza professionale posseduta.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento.
3. Per le selezioni relative a posti di professore di seconda fascia, nonché nei casi di selezione relativa a posti di professore di prima fascia qualora i candidati non ricoprano già il ruolo di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all'OCSE, o qualora non abbiano ottenuto l'idoneità in base alla legge 210/1998, è prevista una prova didattica. La commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione.
4. La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

Titolo V

Copertura mediante procedura valutativa (art. 24, comma 5, legge 240/2010)

Art. 13

Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. Ai fini della chiamata di professore di seconda fascia mediante procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato con contratto triennale, ex art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo di Catania e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, la struttura didattica chiede, nel terzo anno di contratto, al Consiglio di amministrazione l'avvio della procedura di valutazione del titolare del contratto stesso.
2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di tale richiesta, previo parere obbligatorio del Senato accademico, delibera in ordine alla stessa e all'apposito avviso contenente l'indicazione del nominativo del destinatario della procedura e della struttura didattica presso cui lo stesso verrà incardinato. L'avviso verrà emanato con decreto rettorale pubblicato nel sito web dell'Ateneo.
3. La procedura valutativa è effettuata sulla base degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento.

Titolo VI

Copertura mediante procedura selettiva (art. 24, comma 6, legge 240/2010)

Art. 14

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. Successivamente all'approvazione della proposta di attivazione della procedura, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, da parte del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui vi sia in Ateneo più di un potenziale candidato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per

il settore concorsuale richiesto, si avvierà la presente procedura, mediante la pubblicazione nel sito web di Ateneo di un avviso, emanato con decreto rettorale, nel quale sono riportati:

- a) il numero di posti richiesti;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- c) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- d) il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura da parte dei candidati, che non potrà essere inferiore a 15 giorni, a cui deve essere allegato il curriculum vitae, datato e sottoscritto dal candidato, contenente l'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività svolte;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
- f) l'eventuale indicazione della lingua straniera per l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

2. Alle procedure relative a posti di seconda fascia possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo di Catania abilitati per la seconda fascia o per la prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo abilitati per la prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura.

3. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura didattica che richiede l'attivazione della procedura, o con il rettore, o con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

4. Nel caso in cui vi sia in Ateneo solo un potenziale candidato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale richiesto, ovvero qualora presenti istanza di partecipazione alla procedura un solo candidato, la valutazione è effettuata con la procedura di cui al titolo V del presente regolamento.

5. La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento.

6. Qualora partecipi alla procedura più di un candidato, è previsto lo svolgimento di una prova didattica per le selezioni relative a posti di professore di seconda fascia, nonché nei casi di selezione relativa a posti di professore di prima fascia qualora i candidati non ricoprano già il ruolo di professore associato. La commissione stabilisce, con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla commissione.

7. La commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, procede, previa valutazione comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

Art. 15 **Norma transitoria**

Per struttura didattica è da intendersi il dipartimento di cui all'art. 14 dello Statuto o un'eventuale struttura didattica speciale di cui all'art. 23 dello Statuto.

Art. 16 **Norma finale**

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.